


Working paper



MEFOP

Sviluppo Mercato Fondi Pensione

LORENZO FRIGNATI, FABIO MARCHETTI,
EUGENIO RUGGERO
**Il nuovo trattamento tributario della
previdenza complementare**
WORKING PAPER MEFOP N. 15 / 2007

IL NUOVO TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

di

Lorenzo Frignati, Fabio Marchetti, Eugenio Ruggiero

Abstract

Il presente lavoro passa in rassegna i principali problemi interpretativi e applicativi interenti la nuova disciplina fiscale della previdenza complementare, introdotta con il D.Lgs. 252/05. In particolare viene esaminato il regime della deducibilità fiscale dei contributi e il trattamento fiscale delle prestazioni nel nuovo regime.

Una parte importante dell'elaborato è dedicata, infine, all'esame della disciplina transitoria della tassazione delle prestazioni. In questa sede, naturalmente, ci si è limitati a esaminare la disciplina del D.Lgs. 252/05, ben sapendo che la legge finanziaria potrebbe intervenire sulla materia con un intervento chiarificatore.

Indice

Prefazione di Mauro Marè.....	1
Introduzione.....	3
1. Il trattamento tributario dei contribuiti	4
1.1. Considerazioni di ordine sistematico.....	4
1.2. La platea dei destinatari della previdenza complementare.	6
1.3. Il nuovo regime di deducibilità fiscale dei contribuiti.....	7
1.4. Le regole e l'operatività della nuova disciplina sulla deducibilità dei contributi con particolare riguardo ai lavoratori dipendenti.	9
1.5. La posizione dei familiari a carico.	11
1.6. Il regime fiscale previsto per i lavoratori di prima occupazione.	12
1.7. La prosecuzione volontaria della contribuzione alla cessazione dei requisiti di partecipazione e oltre il raggiungimento dell'età pensionabile ..	14
1.8. Il reintegro delle anticipazioni	15
1.9. La valenza del termine previsto per la comunicazione relativa agli eventuali contributi non dedotti.	18
2. Il Trattamento tributario delle prestazioni.....	19
2.1. Il nuovo assetto sistematico	19
2.2. La nuova disciplina.....	19
2.3. La disciplina del riscatto	21
2.4. La disciplina transitoria	23
2.5. La disciplina transitoria per i “vecchi iscritti”	26
3. Questioni particolari	30
3.1. La disciplina fiscale applicabile ai dipendenti pubblici	30
3.2. Fondi pensione che detengono immobili e Invim.....	30

Prefazione

di Mauro Marè, Presidente Mefop

La disciplina fiscale della previdenza complementare ha sempre rappresentato per Mefop un importante tema di studio e di approfondimento, soprattutto in relazione alle novità legislative che si sono susseguite nel tempo. Il complesso quadro normativo che emergeva nel D.Lgs. 47/00, infatti, è stato oggetto di numerosi approfondimenti formativi e di pubblicazioni nella Newsletter e nell'Osservatorio Giuridico Mefop e costituisce tuttora argomento su cui continua a giungere un notevole numero di quesiti dai Fondi pensione soci.

In questo contesto interviene il legislatore delegato con il D.Lgs. 252/05, semplificando notevolmente molti aspetti della disciplina fiscale e introducendo delle significative agevolazioni, soprattutto sul versante della tassazione delle prestazioni.

Naturalmente una compiuta valutazione dell'impatto degli aspetti fiscali della riforma ha richiesto uno studio attento del nuovo quadro normativo, al fine di chiarire come l'intervento fiscale interagisca con la complessa disciplina previgente. Nel corso del 2006, le riunioni del Gruppo di lavoro sulla fiscalità, istituito da Assoprevidenza, sono state occasioni di approfondimento sistematico di questa materia. I lavori sono stati coordinati dalla Dott.ssa Laura Crescentini ed hanno visto la partecipazione di alcuni esponenti dei fondi pensione. Per Mefop hanno collaborato Paolo Pellegrini e Flavio De Benedictis. L'analisi del Gruppo di lavoro è stata poi sistematizzata e ha trovato la sua conclusione nel lavoro che qui presentiamo, che è stato redatto da Lorenzo Frignati, Fabio Marchetti ed Eugenio Ruggiero. Il lavoro viene pubblicato congiuntamente sia da parte di Mefop sia da Assoprevidenza.

Questo scritto rappresenta un iniziale approfondimento, essenziale per una prima lettura del nuovo contesto normativo, ma fisiologicamente provvisorio. Ciò, per un verso, perché l'interpretazione delle nuove norme dovrà sedimentarsi con il tempo, anche alla luce degli orientamenti interpretativi che verranno adottati dall'Agenzia delle Entrate. Per l'altro verso, occorre tenere presente che la disciplina della previdenza complementare è in questa fase oggetto di molteplici e importanti innovazioni normative. Alcune tra esse appaiono suscettibili di modificare anche il regime fiscale della previdenza complementare. Ci si riferisce in particolare al disegno di Legge Finanziaria nella sua formulazione risultante dall'approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati. La Finanziaria, all'art. 1, comma 749, lettere b) e c), inserisce esplici-

tamente il cosiddetto pro-rata fiscale nella tassazione delle prestazioni, chiarendo quindi che il nuovo regime troverà applicazione con riferimento esclusivo ai montanti accumulati a partire dall'entrata in vigore della riforma. Sarà presto necessario, dunque, approfondire le possibili complicazioni che potrebbero derivare dall'implementazione del nuovo quadro normativo, soprattutto in relazione alla corretta applicazione della tassazione sulla parte di montante accantonato nella vigenza dei precedenti regimi fiscali. Su queste ulteriori novità Mefop avrà sicuramente occasione di intervenire con nuovi commenti e approfondimenti.

Introduzione

Il breve saggio ha per oggetto l'analisi dell'assetto della disciplina fiscale della previdenza complementare quale risulta dopo l'emanazione del d.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (nel seguito semplicemente "Decreto") al fine di evidenziarne le eventuali zone di criticità sotto il profilo sia interpretativo sia applicativo.

Il lavoro è finalizzato anche a segnalare l'eventuale inserimento nell'ambito dei decreti correttivi previsti dall'art. 1, comma 49, della l. n. 243 del 23 agosto 2004 (nel seguito, semplicemente "Legge Delega") delle opportune modificazioni, così da evitare ulteriori ritardi alla piena applicazione della nuova normativa, con il 1° gennaio 2007¹.

La disamina si articola nella distinta analisi dei due momenti della disciplina dei contributi e delle prestazioni, non avendo il Decreto apportato particolari innovazioni in ordine al trattamento tributario delle forme di previdenza complementare.

¹ Com'è noto, il disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, attualmente in discussione in Parlamento, indica l'anticipazione dell'entrata in vigore delle disposizioni del Decreto al 1° gennaio 2007, piuttosto che al 1° gennaio 2008 come originariamente previsto. Rimarrebbero fermi, rispettivamente al 31 dicembre 2007, e al 1° gennaio 2008, unicamente il termine entro il quale i fondi pensione devono adeguarsi alle disposizioni del Decreto e il termine oltre cui i fondi pensione non possono ricevere nuove adesioni in carenza di adeguamento alle nuove disposizioni. Nel prosieguo del testo si considererà come data di entrata in vigore della nuova disciplina quella del 1° gennaio 2007: sebbene il disegno di legge finanziaria non sia ancora stato approvato, le notizie disponibili indicano che su tale anticipata entrata in vigore non dovrebbe esservi ulteriore modifica.

1. Il trattamento tributario dei contributi

1.1. Considerazioni di ordine sistematico

Preliminarmente all'esame dettagliato del testo normativo, appare opportuno premettere alcune considerazioni d'ordine generale sull'impianto normativo caratterizzante la nuova disciplina.

In particolare, l'assetto delineato dal Decreto in tema di regime fiscale dei contributi, sotto il profilo sistematico può ricostruirsi nel segno della continuità con il precedente assetto, con l'innesto di talune specifiche novità tese esclusivamente ad introdurre elementi di perequazione generazionale e fra destinatari (eliminazione del limite percentuale e mantenimento solo di quello in cifra assoluta di 5.164,57 €; conferma del definitivo superamento del regime transitorio per i vecchi iscritti), nonché elementi di favor per gli iscritti, in generale, e per i giovani, in particolare². La continuità si connota nella conferma dei principi generali ispiratori della disciplina fiscale della previdenza complementare (i.d. principio del rinvio della tassazione del reddito accantonato per finalità previdenziali) e nel principio della dipendenza della disciplina fiscale da quella civilistica ai fini della deduzione. Rimangono fiscalmente deducibili le somme versate alle forme pensionistiche complementari che la legge (il d.lgs. n. 124/93, oggi, il d.lgs. n. 252/05, domani) qualifica come contributi (complementari e liberi, in distinzione dai contributi pubblici ed obbligatori). Centrale è – e rimane – il riconoscimento della deduzione fiscale nell'art. 10, lett. e-bis) del t.u.i.r. (testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni), che rinvia alle norme del Decreto per la identificazione della funzione contributiva dell'onere (“i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni ... previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto”), non-

² Fra le novità va altresì segnalato il superamento della disposizione che poneva quale condizione per la deducibilità dei contributi da parte di lavoratori dipendenti il versamento di quote del TFR ad una forma pensionistica collettiva.

Del pari significativa risulta la conferma della facoltà di adesione contemporanea a più forme di previdenza complementare. Al riguardo si ricorda come il primo schema di decreto legislativo contenesse il divieto di adesione plurima; siffatto divieto non ha trovato riscontro nella versione definitiva del Decreto in ragione delle osservazioni formulate (anche su indicazione di Assoprevidenza) dalla Commissione Lavoro e Previdenza sociale del Senato, la quale aveva posto tale eliminazione come condizione per il rilascio del parere favorevole.

ché per la concreta determinazione dei limiti quantitativi dell'importo deducibile (“... e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto”)³. Tenendo conto del principio secondo cui sono fiscalmente deducibili le somme versate alle forme pensionistiche complementari in quanto definite e riconosciute come contributi previdenziali complementari e liberi dalla disciplina sostanziale (d.lgs. n. 124/93, poi d.lgs. n. 252/05), si chiariscono e si risolvono alcune delle principali questioni che si prospettano a causa del farraginoso testo normativo.

A titolo esemplificativo va rilevato come non si ponga questione fiscale in ordine:

- all'individuazione della platea dei destinatari (cui, dunque, compete il diritto di fruire della deduzione fiscale), essendo essa individuata dalla definizione della platea stessa così come risultante dalla normativa sostanziale;
- alla spettanza, in ogni caso, della deduzione fiscale al lavoratore dipendente anche nell'ipotesi in cui la contribuzione alla forma pensionistica complementare non sia bilaterale, giacchè, civilisticamente, si tratta comunque di fattispecie riconducibile alla contribuzione previdenziale complementare e libera;
- alla spettanza della deduzione in caso di prosecuzione volontaria della contribuzione oltre l'età pensionabile, trattandosi di contribuzione previdenziale complementare e libera;
- al riconoscimento della deduzione per i finanziamenti fatti tramite moneta elettronica, rientrando essi nella definizione civilistica di contribuzione previdenziale complementare e libera.

Tale effetto di trascinamento della disciplina civilistica rispetto alla tributaria (o, per utilizzare un'espressione tipica degli addetti ai lavori, tale dipendenza della disciplina fiscale da quella civilistica) trova un limite “naturale” nelle ipotesi in cui sussistono ragioni tecnico-fiscali che impongono una specifica regolamentazione.

Al riguardo, a titolo esemplificativo, va evidenziato come sia meramente fiscale l'interpretazione della disposizione, la quale prevede che:

- “il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento,

³ A ben vedere la norma avrebbe dovuto limitarsi alla prima parte, e cioè al rinvio materiale alla disciplina del Decreto. Avrebbe dovuto, poi, essere compito del legislatore fiscale fissare i limiti quantitativi della deduzione. Il rinvio per la determinazione dei predetti limiti al Decreto si spiega solo per la complessità tecnica di tale determinazione, giacchè accanto alla disciplina di base - che pone un semplice limite in cifra assoluta (5.164,57 €) - sussistono disposizioni speciali (segnatamente, per i giovani) che introducono variabili complesse in ordine alla fissazione della cifra contributiva.

ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi”;

- “per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse”.

Una problematica particolare appare, infine, sottendere sia alla norma che prevede un più favorevole regime di deduzione per i “lavoratori di prima occupazione” sia a quella che dispone che “le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro”, soggiungendo che “sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato”.

Ciò premesso, tenendo anche conto dei profili sistematici in precedenza rilevati, l'analisi del dettato normativo pone in evidenza alcuni aspetti su cui appare opportuno uno specifico approfondimento, e cioè:

- la definizione della platea dei destinatari della previdenza complementare: soggetti che possono beneficiare della deducibilità dei contributi, con particolare riferimento alla posizione dei familiari a carico;
- le regole e l'operatività della nuova disciplina sulla deducibilità dei contributi;
- la prosecuzione volontaria della contribuzione alla cessazione dei requisiti di partecipazione e oltre l'età pensionabile;
- il reintegro delle anticipazioni;
- la valenza del termine previsto per la comunicazione relativa agli eventuali contributi non dedotti.

1.2. La platea dei destinatari della previdenza complementare

Come anticipato in premessa, la definizione della platea dei destinatari di forme pensionistiche complementari è questione che va risolta sul piano squisitamente civilistico, su cui poggia la disciplina fiscale.

Sotto tale profilo deve rilevarsi che, ancorché il Decreto dedichi alla definizione della platea dei destinatari della previdenza complementare una specifica norma (art. 2), per una compiuta trattazione della materia occorre ricorrere ad una lettu-

ra sistematica del testo, facendo ricorso, oltre che al citato art. 2, anche agli artt. 8, commi 1 e 5, e 13, comma 2.

L'art. 2 definisce quali possibili destinatari delle forme pensionistiche complementari, tramite adesione collettiva o individuale, i lavoratori (dipendenti o autonomi o liberi professionisti) e i soci lavoratori di cooperative. L'art. 2 non può peraltro considerarsi esaustivo della materia poiché non contempla alcune tipologie di potenziali aderenti espressamente citati invece in altre parti del Decreto e precisamente:

- le persone fiscalmente a carico (art. 8, commi 1 e 5);
- i titolari di redditi diversi da quelli di lavoro o di impresa (art. 8, comma 1);
- “soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 2” (art. 13, comma 2), limitatamente alle sole adesioni su base individuale.

Dalla lettura sistematica del Decreto emerge quindi una sostanziale continuità con la normativa attuale, nel senso di una possibilità di adesione alle forme pensionistiche complementari assolutamente generalizzata, differenziata esclusivamente (e logicamente) in ragione della tipologia della forma destinataria.

1.3. Il nuovo regime di deducibilità fiscale dei contributi

Parimenti articolata appare la definizione del regime di deducibilità delle contribuzioni. Le disposizioni in materia si rinvengono negli artt. 8, commi 4, 5 e 6, e 21, comma 2, del Decreto.

L'art. 8, comma 1, stabilisce che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento dei contributi a carico di:

- lavoratore, datore di lavoro o committente;
- soggetti diversi dai titolari di reddito da lavoro o d'impresa;
- soggetti fiscalmente a carico di altri (in questo caso il contributo può essere versato dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico).

Le disposizioni del Decreto in tema di deducibilità dei contributi fanno per contro riferimento esplicito solo alla categoria dei lavoratori, datori di lavoro e committenti (comma 4) e a quella dei soggetti fiscalmente a carico (comma 5).

Per i titolari di redditi diversi da quelli di lavoro o di impresa la deducibilità dei contributi si ricava dall'art. 21, comma 2, del Decreto, norma che modifica la lettera e-bis) dell'art. 10, comma 1, del t.u.i.r., prevedendo che tutti i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, di cui al Decreto stesso, sono deducibili dal reddito complessivo alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 8 del Decreto medesimo.

In effetti, come già rilevato in premessa, dalla lettura sistematica dell'art. 8 del Decreto e del nuovo testo dell'art. 10, comma 1, lett. e-bis) del t.u.i.r. può individuarsi uno schema che, nel solco della continuità con la normativa vigente, demanda all'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del t.u.i.r. il compito di dettare la norma generale, affidando all'art. 8 del Decreto la disciplina speciale, avente per oggetto, oltre ai contributi propri, anche i contributi versati in conto terzi. In sintesi, l'impianto normativo risulta il seguente:

- la facoltà di contribuire a forme pensionistiche complementari è ammessa per tutti indipendentemente dalla circostanza che un soggetto percepisca o meno reddito e dalla tipologia del reddito stesso;
- la deducibilità per i contributi versati dal lavoratore, dal datore di lavoro e dal committente è sancita dall'art. 8, commi 4 e 6 (lavoratori di prima occupazione successiva all'1.1.2007);
- la deducibilità per i soggetti fiscalmente a carico è stabilita dall'art. 8, comma 5;
- la deducibilità per i soggetti titolari di reddito diverso da quello di lavoro o di impresa è stabilita dal nuovo art. 10, comma 1, lett. e-bis) del t.u.i.r., così come modificato dall'art. 21, comma 2, del Decreto.

Per quanto concerne, infine, la determinazione del tetto di deducibilità dei contributi, il Decreto, da un lato, conferma alcune disposizioni della vigente normativa e, dall'altro, introduce importanti novità. Le conferme riguardano, in particolare,

- l'avvenuta scadenza, a decorrere dal corrente anno, dello speciale e più favorevole regime transitorio previsto per i cd. "vecchi iscritti" dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 47/2000;
- l'inclusione nel computo del tetto complessivo di deducibilità delle quote di contributi versati alle forme pensionistiche complementari e destinati al finanziamento di prestazioni di invalidità, premorienza e long term care.

Le novità, oltre alla già ricordata soppressione della condizione del versamento di quote di TFR e del tetto di deducibilità calcolato in percentuale, comprendono anche la previsione di uno speciale e più favorevole meccanismo di deducibilità per i lavoratori di prima occupazione.

Rinviano al successivo par. 1.5 l'esame della speciale normativa introdotta a favore dei lavoratori di prima occupazione, in via generale va rilevato come, a decorrere dall'1.1.2007, gli aderenti a forme pensionistiche complementari, indipendentemente dalla tipologia e dal livello del loro reddito, possono dedurre i contributi ad esse versa-

ti nella misura massima di 5.164,57 euro (artt. 8, comma 4, del Decreto, e 10, comma 1, lett. e-bis), del t.u.i.r., così come modificato dall'art. 21, comma 2, del Decreto medesimo)⁴. Nel caso di lavoratori dipendenti la deduzione spetta anche laddove non siano versate quote del TFR, mentre rimane confermata la disciplina secondo cui i versamenti effettuati dal datore di lavoro concorrono a formare il plafond di deducibilità in capo al lavoratore, risultando invece in ogni caso (quale che sia l'importo) deducibili dal reddito d'impresa del datore di lavoro medesimo.

Nessuna novità anche per quanto riguarda il regime tributario applicabile alla destinazione del TFR alle forme pensionistiche complementari, essendo rimasta immutata la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 19 del t.u.i.r.. Si segnala, in proposito, che la disposizione, per come è formulata, consente di destinare ai fondi pensione in regime di neutralità fiscale non solo il TFR maturando, ma anche il TFR pregresso di cui si decida successivamente la devoluzione alle forme pensionistiche complementari⁵.

1.4. Le regole e l'operatività della nuova disciplina sulla deducibilità dei contributi con particolare riguardo ai lavoratori dipendenti

Con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti la nuova normativa ripropone due questioni (superate, invece, nell'attuale assetto legislativo come novellato dal

⁴ Al riguardo si ribadisce come l'abolizione del limite percentuale rappresenti una realizzazione solo parziale del principio contenuto nella norma di delega (art. 1, comma 2, lett. i) della Legge Delega che prescriveva l'ampliamento delle possibilità di deducibilità fiscale della contribuzione. Il mantenimento del solo limite in valore assoluto costituisce, rispetto alla vigente disciplina, un ampliamento del regime di deducibilità esclusivamente per i titolari di redditi bassi (il cui 12% del reddito sarebbe stato inferiore al plafond di 5.164,57 Euro). Tra l'altro, il valore assoluto fissato è fermo, quanto alla cifra indicata, da numerosi anni; mentre l'introduzione di una misura alternativa per la determinazione del plafond di deducibilità, in percentuale rispetto al reddito, avrebbe costituito un utile criterio di indicizzazione permanente, che nel tempo avrebbe sopperito alla staticità del limite in valore assoluto. Non appare quindi pienamente condivisibile la scelta del legislatore di non favorire il versamento di contribuzione su redditi lavorativi medio alti, posto che questi ultimi saranno maggiormente penalizzati dalle future prestazioni della previdenza di base. Siffatta scelta appare parimenti in contrasto con l'intendimento della Legge Delega di favorire l'incremento dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari [art. 1, comma 2, lett. e)].

⁵ Possibili incertezze con riguardo alla legittimità della devoluzione alle forme pensionistiche complementari possono derivare non già dalla disciplina tributaria, bensì dalla disciplina sostanziale dettata dal Decreto: s'abbia riguardo all'art. 8 che, nel regolare la destinazione del TFR alla previdenza complementare parla sempre di "TFR maturando". Ulteriori incertezze in proposito possono venire dalle proposte disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 2007, nel valutare la compatibilità della devoluzione del TFR pregresso rispetto al prefigurato contributo all'Inps commisurato al TFR non destinato, tempo per tempo, alle forme di previdenza complementare.

d.lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000) su cui è utile soffermarsi. Ci si riferisce, da un canto, all'operatività della lett. h) dell'art. 51 del t.u.i.r. e, dall'altro, al significato da attribuire all'espressione "contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro", contenuta nell'art. 8, comma 4, del Decreto.

Con riguardo all'operatività dell'art. 51, lett. h), del t.u.i.r., va osservato come la disposizione faccia testualmente riferimento "alle somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10". A sua volta, l'art. 10 del t.u.i.r., alla lett. e-bis), si riferisce a "i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 8 del medesimo decreto". Come già detto, si deve pertanto ritenere che anche per i lavoratori dipendenti la norma che stabilisce il diritto alla deduzione dei contributi versati rimanga quella di cui all'art. 10 del t.u.i.r., mentre l'art. 8 del Decreto, in particolare ai commi 4 e 6, rimane ai fini tributari, la norma tecnica di individuazione dei limiti e delle modalità di deduzione. Ove così non fosse, laddove, cioè, in base alla nuova disciplina si ritenesse che la deducibilità per i contributi versati dal lavoratore, dal datore di lavoro e dal committente risulti sancita espressamente ed esclusivamente dall'art. 8 del Decreto, verrebbe meno il riferimento tecnico stabilito dall'art. 51, lett. h), del t.u.i.r., per poter tener conto in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente (ritenute alla fonte) dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari. Per vero, quest'ultima interpretazione, pur formalisticamente anche sostenibile, non sembra corretta, tenendo opportunamente conto del principio sistematico della continuità fra vecchia e nuova disciplina che – come sottolineato in premessa – appare caratterizzare la normativa fiscale in tema di contribuzione.

Con riguardo, poi, al significato da attribuire all'espressione "contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro" contenuta nell'art. 8, comma 4, del Decreto, ci si chiede se la deducibilità sia ammessa anche nei confronti dei contributi versati eventualmente dal solo datore di lavoro. Al riguardo si osserva, come nell'art. 8, comma 4, la congiunzione e nell'espressione "i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente" non evidenzia un nesso funzionale necessario in termini di obbligatoria bilateralità dei e fra i due versamenti. Il termine "volontari", che immediatamente segue l'espressione, rafforza questa affermazione. Ciò, tanto più in relazione alla circostanza che la considerazione complessiva dei due flussi contributivi ai fini dell'art. 10 del t.u.i.r. e del relativo tetto di deducibilità

configura una condizione di sostanziale scambiabilità dei flussi medesimi, salva l'applicazione del regime particolare di contribuzione ai sensi dell'art. 16 del Decreto (contributo di solidarietà). Inoltre, un'interpretazione restrittiva della congiunzione e non appare coerente con il principio di libertà posto alla base del comma 10. Quest'ultimo definisce un'ampia libertà di contribuzione sia da parte del lavoratore sia del datore di lavoro, indicando quale unico legame fra le due contribuzioni l'esistenza di un obbligo contributivo derivante dall'applicazione di accordi collettivi, anche aziendali. Infine tale (restrittiva) interpretazione va sicuramente respinta sul piano sistematico, attesa la più volte rilevata continuità fra vecchia e nuova disciplina fiscale che ispira ed informa l'intervento di revisione attuato con il Decreto.

1.5. La posizione dei familiari a carico

In ordine alla disciplina della deducibilità fiscale dei contributi versati da ed a favore dei familiari a carico, alla luce anche di recenti orientamenti dell'Amministrazione finanziaria nella similare fattispecie della detraibilità dall'imposta lorda dei premi pagati nell'interesse di familiari fiscalmente a carico per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente⁶,

6 Si fa riferimento alla circolare 18 maggio 2006, n. 17/E, dell'Agenzia delle entrate, che, per l'appunto, è intervenuta sulla questione della detraibilità dall'imposta lorda dei premi pagati nell'interesse di familiari fiscalmente a carico per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (art. 15, comma 1 lett. f), t.u.i.r.). La pronuncia è di particolare interesse per il settore previdenziale in considerazione dell'analoga disposizione che consente la deducibilità dal reddito complessivo delle somme versate alle forme pensionistiche complementari nell'interesse del familiare fiscalmente a carico. Il diritto alla detrazione è stato, infatti, riconosciuto in capo al soggetto a cui carico si trova il familiare assicurato anche nell'ipotesi in cui tale soggetto (il c.d. pater familias) non appaia nel rapporto contrattuale assicurativo, e, dunque, anche se il familiare fiscalmente a carico del contribuente risulti essere, nel rapporto assicurativo, soggetto contraente e, al tempo stesso, soggetto assicurato. L'Agenzia delle entrate ha corretto il precedente restrittivo orientamento che consentiva il diritto alla detrazione per il pater familias solo nell'ipotesi in cui questi risultasse contraente del rapporto assicurativo in cui figurasse come assicurato il familiare fiscalmente a suo carico. Si è così voluto far prevalere il dato sostanziale (il sostenimento dell'onere economico) rispetto a quello formale (l'essere parte del contratto). In virtù di siffatto rinnovato orientamento, quindi, il diritto alla detrazione in capo al pater familias sussiste indipendentemente dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti essere contraente e assicurato. Ciò che rileva, per beneficiare della detrazione, è la circostanza che il pagamento del premio: (a) riguardi contratti di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (in assenza di facoltà di recesso dal contratto esercitabile dall'impresa di assicurazioni); (b) sia effettuato a favore di familiari fiscalmente a carico.

si può affermare che le contribuzioni versate dal pater familias alle forme pensionistiche complementari a favore di un familiare a carico sono deducibili, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-bis, del t.u.i.r., dal reddito del pater familias medesimo anche se il pater familias interessato non risulti formalmente in alcun modo presente nel rapporto di adesione del familiare fiscalmente a carico alla forma pensionistica complementare. Ciò che, invece, unicamente rileva affinché il pater familias possa beneficiare della deduzione è che il pagamento compiuto:

- a) riguardi contributi versati alle forme pensionistiche, collettive o individuali, disciplinate dal Decreto;
- b) sia a favore di familiari fiscalmente a carico.

Per completezza si soggiunge che, anche dopo la riforma di cui il Decreto è portatore, non è mutata la formulazione della disposizione che è stata finora interpretata nel senso che le contribuzioni a forme pensionistiche complementari devono essere dedotte in primo luogo dal reddito del familiare fiscalmente a carico, nei limiti di capienza, e per il residuo dal reddito del pater familias⁷.

1.6. Il regime fiscale previsto per i lavoratori di prima occupazione

Un'attenzione particolare merita il regime speciale previsto per i lavoratori di prima occupazione successiva all'1.1.2007 stabilito dall'art. 8, comma 6, del Decreto. Detto regime ammette la possibilità di recuperare la deduzione annua, non utiliz-

⁷E' d'uopo segnalare che l'interpretazione indicata nel testo per la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 10 t.u.i.r., riportata nel comma 5 dell'art. 8 del Decreto, secondo cui, appunto, i contributi in favore di familiari fiscalmente a carico devono essere dedotti in primo luogo dal reddito del familiare fiscalmente a carico, nei limiti di capienza, e per il residuo dal reddito del pater familias rischia di determinare l'inutilità del beneficio della deduzione per il familiare fiscalmente a carico in conseguenza della trasformazione, prefigurata nella bozza di legge finanziaria per il 2007 in discussione in Parlamento, della c.d. no tax area (costruita come sistema di deduzioni parametrato al reddito) in un sistema di detrazioni (anch'esse parametrato al reddito). Infatti il beneficio della deduzione ex art. 10 t.u.i.r. tenderà ad annullare il reddito imponibile in capo al familiare fiscalmente a carico, così determinando un'imposta lorda incapiente rispetto al nuovo sistema delle detrazioni, detrazioni che probabilmente sarebbero state comunque sufficienti ad annullare il carico fiscale del familiare fiscalmente a carico ove non avesse fruito delle deduzioni per le contribuzioni a forme pensionistiche complementari versate nel suo interesse. Questo fenomeno non accade con l'attuale sistema della no tax area, il quale, attraverso il meccanismo della deduzione, abbatte il limite di capienza per fruire direttamente delle deduzioni per i contributi, consentendo al pater familias di beneficiarne.

zata fino al massimale durante i primi cinque anni di adesione a un fondo pensione, nei venti anni successivi.

La nuova norma, pur rappresentando un primo positivo segnale a favore dei giovani, si presenta alquanto rigida e complessa e necessita altresì di ulteriori precisazioni. Ciò, tenendo anche conto del fatto, già rilevato in premessa, che la disposizione in esame appare tecnicamente articolata, avendo una valenza squisitamente fiscale ma utilizzando riferimenti, anche sul piano letterale, di chiaro tenore civilistico.

In quest'ottica, deve in primo luogo sottolinearsi come non appaia univocamente definito il significato della locuzione "prima occupazione". Ancorché, in via generale, sinora si sia fatto riferimento alla data della prima iscrizione ad un regime di previdenza obbligatorio, la circostanza che il legislatore abbia utilizzato espressamente tale ultimo concetto nel comma 7, lett. c), del medesimo art. 8, induce a dubitare della correttezza di questa interpretazione. Analoghe problematiche emergono del resto anche in ordine alla definizione del termine "inoccupazione", indicato negli artt. 11, comma 4, e 14, comma 2, lett. b) e c), del Decreto quale parametro per l'ammissibilità o meno del riscatto (su cui si veda il successivo par. 2.2).

Al riguardo è peraltro ragionevole ritenere che si tratti dell'attivazione di una condizione professionale, sicuramente dipendente (rapporto di lavoro), ma anche autonoma (ex artt. 2222 e 2228 c.c.), atta comunque a determinare l'insorgenza di un rapporto previdenziale; una riserva alla sola area del lavoro dipendente sarebbe discriminatoria e non risponderebbe all'evidente intento di consentire il recupero dei titolari di reddito professionale dei periodi di più modesto livello reddituale nelle fasi mature, di reddito più consistente.

Inoltre desta perplessità la condizione che la prima occupazione debba essere successiva all'1.1.2007, data di entrata in vigore del Decreto. La mancata estensione a coloro che alla data di entrata in vigore sono a cavallo del quinquennio, e che potrebbero fruire del beneficio per la residua durata del quinquennio prefigura, infatti, un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di soggetti che sono esposti al medesimo evento negativo, rappresentato da una ridotta capacità contributiva (che

si trasformerà in una prestazione di importo più esiguo), in conseguenza della minore disponibilità finanziaria commessa al debutto nell'attività lavorativa.

La disposizione di cui all'art. 8, comma 6, dovrebbe quindi essere estesa anche a coloro che hanno iniziato a lavorare nel periodo compreso fra la pubblicazione del Decreto e l'1.1.2007, anche in considerazione della circostanza che il differimento dell'efficacia delle disposizioni del Decreto è stato introdotto nella fase finale del procedimento di approvazione, mentre in origine il Decreto stesso sarebbe dovuto entrare in vigore dall'1.1.2006.

Da ultimo si rileva un elemento di incertezza avuto riguardo all'ammissibilità dell'estensione del più elevato tetto di deducibilità previsto all'art. 8, comma 6, anche ai contributi versati a favore di soggetti fiscalmente a carico. La deducibilità per i soggetti fiscalmente a carico è stabilita dall'art. 8, comma 5, con espresso riferimento al limite contenuto nel comma 4 (€ 5.164,57). La qual cosa, testualmente, sembrerebbe escludere che in relazione ai contributi versati in favore di familiari fiscalmente a carico si possa beneficiare del più alto tetto di deducibilità di cui al comma 6.

1.7. La prosecuzione volontaria della contribuzione alla cessazione dei requisiti di partecipazione e oltre il raggiungimento dell'età pensionabile

In merito alla questione della prosecuzione volontaria della contribuzione da parte degli iscritti, va evidenziata la non piena coerenza fra la facoltà di contribuzione oltre il compimento dell'età pensionabile, riconosciuta all'art. 8, comma 11, del Decreto, e la mancata previsione di analoga possibilità nel caso di venir meno dei requisiti di partecipazione (art. 14, comma 2). Ricorrendo tale fattispecie, infatti, il legislatore ammette unicamente la possibilità del trasferimento o del riscatto (parziale o totale) della posizione individuale, escludendo quindi la possibilità di ulteriore permanenza nel fondo⁸. È tuttavia doveroso ricordare che tanto una nota posizione della Covip

⁸ La possibilità di contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, offre peraltro ulteriori spunti di riflessione in merito alla problematica della disciplina fiscale dei rendimenti finanziari

quanto l'avvenuto formarsi di una prassi favoriscono comunque – pur nel silenzio legislativo – la possibilità del mantenimento della posizione presso il fondo pensione.

1.8. Il reintegro delle anticipazioni

L'art. 11, comma 8, del Decreto ammette la possibilità di reintegrare in qualsiasi momento le somme percepite a titolo di anticipazione, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di € 5.164,57. Sulle somme che superano il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

maturati presso una forma pensionistica complementare successivamente alla data del perfezionamento del diritto di accesso alle prestazioni. Al riguardo si ricorda che l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 8/E del 18 gennaio 2005, ha stabilito che i rendimenti eventualmente riconosciuti sulla posizione previdenziale dell'iscritto, successivamente alla data in cui è maturato il diritto alla prestazione e fino al momento della sua effettiva erogazione, vanno assoggettati al regime proprio dei redditi da capitale, con tassazione ad aliquota ordinaria. Il trattamento fiscale di maggior favore previsto dal d.lgs. n. 124/1993 non sarebbe, infatti, applicabile giacchè la finalità previdenziale sarebbe cessata dal momento della maturazione del diritto alla prestazione e non potrebbe quindi essere estesa ai rendimenti erogati dal fondo pensione successivamente a tale data. Alla luce del dettato dell'art. 8, comma 11, la predetta interpretazione – di per sé già assai opinabile – sembra doversi considerare superata, poiché è chiaro l'intento del legislatore di attribuire valore previdenziale anche agli incrementi della posizione individuale intervenuti successivamente alla maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento. Né sembra discriminante la circostanza che nel comma in parola si faccia riferimento alla contribuzione eventualmente versata dopo la maturazione dei suddetti requisiti. Nel periodo considerato la posizione individuale dell'iscritto si incrementerebbe, infatti, non solo dei contributi versati, ma anche dei rendimenti maturati sui contributi stessi e sulla parte di montante maturato antecedentemente alla data di perfezionamento dei requisiti. Non appare logico, quindi, attribuire una natura diversa ai rendimenti maturati sulla posizione già acquisita a seconda che si contribuisca o meno dopo la data del pensionamento. Ciò, anche considerando che siffatta interpretazione restrittiva potrebbe essere facilmente "aggirata" tramite un versamento contributivo puramente simbolico che riattiverebbe la "natura previdenziale" dei rendimenti da riconoscere. Da ultimo si sottolinea come l'interpretazione fornita dalla Covip nelle Direttive 28 giugno 2006, sul significato di "*prestazione maturata*" rappresenta un ulteriore elemento a favore di un superamento della posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate. La Commissione, infatti, intervenendo sul punto con riferimento al dispositivo dell'art. 23, comma 5, del Decreto (v infra), afferma che per prestazioni maturate devono intendersi quelle per le quali siano stati conseguiti i requisiti di accesso e sia stato esercitato il relativo diritto da parte dell'interessato mediante esplicita richiesta. Aver considerato la presentazione della richiesta di erogazione della prestazione quale condizione per la maturazione della stessa rafforza ulteriormente il carattere previdenziale della posizione individuale esistente presso il fondo pensione anche dopo il perfezionamento dei requisiti previsti dallo Statuto o dal Regolamento per il conseguimento delle prestazioni, ma anteriormente alla manifestazione di volontà di volerne fruire.

In via di principio, si rileva che, se sotto il profilo civilistico il reintegro possa essere realizzato tramite il versamento di somme anche inferiori al limite dei 5.164,57 euro, nella pratica la fattispecie ha rilievo, in particolare sotto il profilo fiscale, nei casi di versamenti superiori al tetto di deducibilità.

L'art. 11, comma 8, forse risentendo della precedente disciplina che escludeva la possibilità per l'iscritto (ora ammessa dall'art. 8, comma 11, del Decreto) di contribuzioni su base volontaria anche oltre la misura stabilita dalle fonti istitutive, stabilisce un particolare regime (riconoscimento del credito d'imposta) solo per le somme eccedenti tale massimale.

Peraltro, anche sotto il profilo civilistico, appare difficile attribuire ad un versamento inferiore al tetto di deducibilità natura di reintegro e non di mero versamento contributivo, se non a seguito di esplicita dichiarazione in tal senso da parte dell'iscritto, circostanza che, oltre a costituire un aggravio burocratico per forme pensionistiche ed aderenti, comporterebbe uno svantaggio per l'aderente stesso sotto il profilo fiscale.

È però opportuno ricordare che, dal punto di vista civilistico, la qualificazione di un versamento come reintegro sarebbe utile, se del caso, ai fini del computo della complessiva prestazione percepita in forma di capitale onde verificare il rispetto del limite del 50% stabilito dal terzo comma dell'art. 11 del Decreto.

In tale contesto, una prima riflessione riguarda le modalità di calcolo del credito d'imposta previsto dall'art. 11, comma 8, del Decreto: il riferimento al principio di proporzionalità conduce a ritenere che, in occasione di ogni reintegro, la misura complessiva del credito riconosciuto (pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione) debba essere ridotta della medesima percentuale risultante dal rapporto fra la somma reintegrata e il totale dell'anticipazione ricevuta.

Un secondo ordine di problemi concerne l'individuazione del trattamento tributario delle prestazioni relative alle somme reintegrate, questione che implica la definizione della natura da attribuire alle somme stesse.

Al riguardo si osserva che lo scopo del reintegro è la ricostituzione della posizione individuale quale era al momento dell'anticipazione. Detta posizione può essere composta da tre elementi distinti sotto il profilo tributario: contributi dedotti, con-

tributi non dedotti, rendimenti già tassati. Ai fini della tassazione delle anticipazioni, occorre quindi formulare un'ipotesi in merito alla distribuzione dei citati elementi nella somma percepita: l'ipotesi più ragionevole appare quella di una "replica" della distribuzione percentuale accertata nella posizione individuale.

Ne consegue che anche le somme reintegrate, nell'ambito della posizione individuale "reintegrata", debbono essere imputate alle diverse componenti in base alla medesima distribuzione, in modo da ripristinare esattamente la situazione al momento dell'erogazione dell'anticipazione, anche in relazione alla successiva tassazione della prestazione previdenziale.

In definitiva e pur nella consapevolezza della complessità della gestione amministrativa conseguente, tenendo conto della valenza quasi esclusivamente fiscale della disposizione in esame, anche se utilizza nozioni tecniche (il reintegro) di palese portata civilistica, combinando i due profili (civilistico e tecnico-fiscale) della disposizione, sembra ragionevole sostenere che:

- reintegro significa (civilisticamente) che l'aderente, attraverso versamenti volontari ed aggiuntivi rispetto all'ordinario piano pensionistico complementare, può ripristinare la propria posizione individuale nello stato anteriore alla percezione dell'anticipazione;
- ne consegue che laddove tale posizione sia composta da contributi dedotti (imponibili in sede di erogazione delle prestazioni), contributi non dedotti (non imponibili in sede di erogazione delle prestazioni) e rendimenti finanziari (non imponibili in sede di erogazione delle prestazioni) l'operazione di reintegro determina la ricostruzione della pregressa situazione fiscale;
- nel caso in cui il reintegro sia parziale, la pregressa situazione fiscale, ovviamente, va ricostruita proporzionalmente alle predette diverse componenti esistenti al momento della percezione dell'anticipazione;
- dal punto di vista fiscale, inoltre, qualora l'operazione di reintegro comporti versamenti non eccedenti il plafond in cifra assoluta di 5.164,57 €, questi ultimi sono deducibili, anche se per effetto del 'reintegro' vanno civilisticamente a ricostituire componenti non imponibili in sede di erogazione delle prestazioni (contributi non dedotti o rendimenti finanziari);

- infine ove l'operazione di reintegro comporti versamenti eccedenti il plafond in cifra assoluta di 5.164,57 €, essi risultano non deducibili, spettando “un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato”, anche se per effetto del ‘reintegro’ vanno civilisticamente a ricostituire componenti imponibili in sede di erogazione delle prestazioni (contributi dedotti).

1.9. La valenza del termine previsto per la comunicazione relativa agli eventuali contributi non dedotti

L'art. 8, comma 4, del Decreto fissa nel 31 dicembre (attualmente 30 settembre) dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento o, se antecedente, a quello in cui sorge il diritto alla prestazione, il termine utile per la comunicazione alla forma pensionistica complementare dell'importo dei contributi versati non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Appare logico considerare il suddetto termine come ordinatorio, giacchè finalizzato ad agevolare l'attività di gestione delle posizioni individuali da parte della forma pensionistica.

La portata della disposizione, quindi, va letta anche alla luce delle previsioni, in materia, dei singoli Statuti e Regolamenti. Pertanto, ferma restando, evidentemente, la facoltà per le forme pensionistiche di rifiutare la comunicazione tardiva dei contributi non dedotti, pervenuta dopo i termini di legge, è plausibile ritenere che il fondo pensione possa legittimamente considerare utile una pur tardiva comunicazione. Coerentemente, l'aderente al fondo pensione beneficiario della prestazione può chiedere il rimborso dell'imposta pagata sulla parte di prestazione corrispondente ai contributi non dedotti che non abbiano formato oggetto di comunicazione (oppure, che abbiano formato oggetto di tardiva comunicazione rifiutata dal fondo). Al riguardo si sottolinea, infine, che in caso di contestuale adesione a più forme pensionistiche complementari, la comunicazione deve essere destinata solo alle forme pensionistiche cui si siano effettuati i versamenti non dedotti.

2. Il Trattamento tributario delle prestazioni

2.1. Il nuovo assetto sistematico

Diversamente che per i contributi, la nuova disciplina fiscale in tema di prestazioni si connota per la discontinuità con il precedente regime.

Tale scelta determina almeno le seguenti problematiche:

- tutte le questioni dubbie che pone il nuovo regime, che notoriamente persegue intenti semplificatori e di favor nei confronti degli aderenti o iscritti (tassazione sostitutiva del 15%, riducibile fino al 9%, sia sui capitali sia sulle rendite⁹), vanno risolte avendo riguardo alla nuova disciplina senza possibilità di rinvenire elementi di conforto nella previgente normativa (a titolo meramente esemplificativo può farsi riferimento alla tematica dei riscatti per cause diverse da quelle espressamente elencate al comma 4, dell'art. 14);
- trattandosi, palesemente, di una disciplina che si pone oltre i margini della legge di delega¹⁰, i casi dubbi non possono neppure essere risolti facendo affidamento ai principi della delega, ma necessariamente in senso restrittivo e tendenzialmente a sfavore del contribuente;
- data la rilevata discontinuità con il previgente regime, il passaggio fra vecchio e nuovo regime ha comportato l'introduzione di una dettagliata disciplina transitoria che necessariamente risponde a regole ermeneutiche sue proprie.

2.2. La nuova disciplina

Come accennato, la disciplina tributaria delle prestazioni è stata significativamente innovata dal Decreto, nel senso di una sensibile diminuzione delle aliquote applicabili alle prestazioni, mentre restano invariate le modalità di calcolo della base imponibile.

⁹ In sede di attuazione dei principi di delega la scelta del Governo per un “*più favorevole trattamento*” fiscale è, dunque, caduta sul momento finale del fenomeno previdenziale (la prestazione pensionistica), che, per effetto dell'applicazione dell'imposta del 15% riducibile fino al 9%, risulta essere particolarmente agevolato.

¹⁰ Al riguardo si ricordi che la Legge Delega prevede che per favorire lo “*sviluppo di forme pensionistiche complementari*” debba essere, fra l'altro, ridefinita la “*disciplina fiscale*” al fine di “*rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica*”. Tale disposizione di delega è stata attuata prevedendo un regime di favore non limitato ai rendimenti in sede di accumulazione, bensì, più in ge-

L'art. 11, comma 6, del Decreto stabilisce, infatti, che sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di rendita sia in forma di capitale è operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15%, aliquota ridotta sino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo.

Va evidenziato come la circostanza che sia prevista un'imposta sostitutiva conduce ad escludere l'applicazione delle addizionali, applicabili esclusivamente all'IRPEF ordinaria.

Scompaiono inoltre due significative disposizioni contemplate dalla disciplina vigente:

- la riliquidazione della prestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria sulla base dell'aliquota media del quinquennio precedente all'erogazione;
- il limite massimo di un terzo della posizione individuale ai fini dell'erogazione della prestazione in forma di capitale senza applicazione di un regime tributario penalizzante (fermo restando, in ogni caso, il limite generale civilistico del 50% del montante maturato per le prestazioni in forma di capitale¹¹).

In sintesi, il quadro del trattamento tributario delle prestazioni, in capitale e in rendita, a seguito della riforma è il seguente:

- a) tutte le prestazioni pensionistiche complementari siano esse in rendita o in capitale sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi mediantes ritenuta alla fonte nella misura del 15%;
- b) l'imposta sostitutiva si riduce a partire dal 16° anno di contribuzione alla forma pensionistica complementare nella misura dello 0,30% per anno, fino al limite massimo del 9%, corrispondente ad una contribuzione di 35 anni di iscrizione;
- c) l'imposta sostitutiva si applica sull'imponibile maturato alla data di accesso alla prestazione pensionistica complementare, imponibile corrispondente al montan-

nerale, in sede di erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari, scelta che si pone ai margini (per non dire oltre) la delega, anche se non può valutarsi in pieno contrasto con essa.

¹¹ Com'è noto il comma 3 dell'art. 11 del Decreto prevede che "le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale".

- te maturato esclusi i contributi non dedotti e i rendimenti finanziari già assoggettati ad imposta nel corso del piano pensionistico complementare;
- d) in caso di prestazione in capitale la tassazione sostitutiva è applicata in via definitiva al momento di erogazione della prestazione;
- e) in caso di prestazione in rendita l'imposta sostitutiva è applicata volta per volta sull'ammontare della prestazione erogata;
- f) sempre in caso di prestazione in rendita continua ad applicarsi l'imposta del 12,50% sui redditi finanziari maturati successivamente all'erogazione della rendita stessa.

Da ultimo si segnala la novità recata dall'art. 11, comma 6, del Decreto, il quale stabilisce, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, che nell'ipotesi di prestazioni in forma di rendita il sostituto d'imposta sia il soggetto erogatore: quindi, in caso di prestazioni in forma di rendita attribuite tramite convenzione con compagnia di assicurazione gli obblighi del sostituto d'imposta competono alla compagnia medesima e non più, come previsto dalla normativa vigente, sulla forma pensionistica. Al riguardo va peraltro evidenziato che l'attribuzione degli obblighi di sostituzione d'imposta al soggetto erogatore delle rendite non incide sul rapporto sostanziale, il quale rimane intercorrente fra il beneficiario e la forma pensionistica.

2.3. La disciplina del riscatto

Le maggiori difficoltà interpretative in tema di trattamento fiscale delle prestazioni riguardano la disciplina del riscatto e la disciplina transitoria. La fattispecie del riscatto è regolata dall'art. 14, che individua due distinti regimi tributari:

- ritenuta a titolo di imposta nella misura del 15%, ridotta progressivamente fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari nei casi di inoccupazione, invalidità e premorienza (art. 14, comma 2, lett. b) e c), e comma 3);
- ritenuta a titolo di imposta nella misura del 23% per riscatti dovuti a cause diverse da quelle precedenti (art. 14, comma 5).

Le Direttive emanate dalla Covip hanno sciolto i dubbi riguardanti l'interpretazione dell'art. 14, comma 5, riconoscendo ammissibile che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche contemplino previsioni di riscatto della posizione individuale in occasione della perdita dei requisiti di partecipazione, senza necessità di dover prevedere successivi periodi minimi di inoccupazione.

La suddetta interpretazione esclude, da un lato, l'ipotesi di recesso unilaterale dal sistema e, dall'altro, permette di garantire una sostanziale linea di continuità con le opzioni già presenti negli Statuti e nei Regolamenti.

Al riguardo merita, peraltro, di essere sottolineata l'ingiustificata penalizzazione cui condurrebbe un'interpretazione letterale delle disposizioni contenute negli artt. 15, comma 1, e 14 del Decreto. Per i soggetti iscritti ad una forma pensionistica complementare che si trovino privi di copertura previdenziale complementare a seguito dello scioglimento della forma stessa, l'art. 15, comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, che contemplano, oltre alle possibilità di riscatto in precedenza illustrate, l'opzione del trasferimento limitatamente però [art. 14, comma 2, lett. a)] alla forma pensionistica alla quale il lavoratore acceda in relazione alla sua nuova attività.

Sembrerebbe quindi preclusa la possibilità del trasferimento (ad un fondo pensione aperto o ad una forma individuale) per i soggetti che, a seguito di scioglimento della forma pensionistica, non inizino una nuova attività oppure ne avviino una sprovvista, però, di una forma pensionistica complementare di riferimento. In tali eventualità il riscatto rischia di diventare, quindi, una scelta necessitata, che può essere anche ulteriormente penalizzante nell'ipotesi di una nuova attività priva di copertura pensionistica complementare. In detta ipotesi, infatti, le somme riscattate sarebbero assoggettate all'aliquota del 23%.

Emerge, quindi, l'esigenza di fornire un'interpretazione in chiave sistematica della norma da parte delle istituzioni competenti. Siffatta interpretazione deve consentire, in caso di scioglimento del fondo, il trasferimento della posizione individuale, come peraltro già previsto dalla disciplina attuale.

Si ripropongono, inoltre, con riferimento al termine "inoccupazione" le esigenze di chiarezza già evocate nei confronti della definizione di "prima occupazione". In particolare, avuto riguardo al termine inoccupazione, di cui agli artt. 11, comma 4, e 14, comma 2, va sottolineato che si tratta di un condizione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa, secondo quella che è l'espressa previsione normativa. Occorre comunque evidenziare – seppure per puntualità terminologica – che le espressioni utilizzate nel Decreto non corrispondono allo sforzo definitorio compiuto dal legislatore del d.lgs. n. 297/2002 (recante norme volte ad agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro), ove la condizione di "disoccupato" riflette l'avvenuta cessazione del

rapporto di lavoro, mentre quella di “inoccupato” riflette l’assenza di una posizione professionale (non dunque la cessazione del rapporto di lavoro).

2.4. La disciplina transitoria

Com’è noto, il d.lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000 stabilì come regole generali di transitorietà il criterio di cassa, per i contributi, e quello di competenza, per le prestazioni. In particolare:

- per i contributi, il momento di passaggio fra vecchio e nuovo regime è individuato nel momento di versamento dei contributi stessi (cassa);
- per le prestazioni, il momento di passaggio fra vecchio e nuovo regime è individuato nel momento di maturazione delle prestazioni (competenza).

La scelta del momento della maturazione (competenza) per le prestazioni è stata utilizzata per segmentare nel tempo i diversi regimi fiscali in ragione dei periodi di maturazione degli importi riferibili alle prestazioni, individuando per ciascuna prestazione riferibile ad un montante complessivamente maturato una stratificazione dei regimi tributari secondo i montanti tempo per tempo accumulati.

Stando alla formulazione delle disposizioni transitorie contenute nel Decreto, mentre trova pacifica conferma il criterio di cassa per i contributi, non altrettanto può dirsi per la regola di ripartizione per competenza delle prestazioni fra ammontari o montanti maturati prima e dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.

Invero, l’art. 23 del Decreto, al comma 1, individua nel 1° gennaio 2007 la data di entrata in vigore della nuova normativa. Per coloro che alla predetta data risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari il comma 5 del medesimo art. 23 stabilisce che:

- le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere dall’1.1.2007;
- relativamente alle prestazioni già maturate a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti (ad eccezione dell’art. 20, comma 1, secondo periodo del t.u.i.r. che dispone la riliquidazione delle prestazioni in capitale);
- per le prestazioni erogate anteriormente all’1.1.2007 per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto alla medesima data all’iscrizione a ruolo per le

maggiori imposte dovute in conseguenza della riliquidazione non si dà luogo alla riliquidazione stessa.

Tralasciando la disposizione da ultimo richiamata (dal chiaro tenore testuale e che va sicuramente salutata con piacere, giacchè dovrebbe risolvere i problemi applicativi che vi sono proposti nel recente passato), nonché la disposizione transitoria in materia di contribuzione (chiaramente ispirata al criterio della cassa), desta perplessità la formulazione utilizzata per disciplinare transitoriamente le prestazioni. In particolare l'espressione "prestazione maturata" non sembra avere il medesimo significato dell'espressione "prestazioni riferibili ad importi maturati" utilizzata dal d.lgs. n. 47/2000. A tale proposito, è noto come la Covip, nelle Direttive il 28 giugno 2006, abbia affermato che per "prestazioni maturate" al 31.12.2006 devono intendersi quelle per le quali, entro tale data, siano stati conseguiti i requisiti di accesso e sia stato esercitato il relativo diritto da parte dell'interessato mediante esplicita richiesta (ad esempio, quindi, rendite in corso di erogazione, o prestazioni in capitale già liquidate e per le quali manchi solo il materiale versamento al beneficiario). In pratica, ciò significa che per le "prestazioni maturate", nel senso ora indicato, a partire dal 1° gennaio 2007 trova applicazione non solo sul piano civilistico ma anche sul piano fiscale la nuova disciplina, e cioè si rende applicabile l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 11, comma 6, del Decreto sull'intero importo della prestazione (in capitale o in rendita) erogata, quale che siano le date di maturazione degli importi o montanti concorrenti alla sua formazione.

L'accoglimento di tale interpretazione, fondata oltre che sulla lettera della legge anche sulle affermazioni della Covip, avrebbe importanti e significative conseguenze sul piano dell'operatività dei fondi pensione.

Essa, infatti, rappresenterebbe un importante momento di semplificazione amministrativa per le forme pensionistiche complementari, poiché le prestazioni che matureranno a decorrere dall'1.1.2007 (e cioè quelle per le quali a partire da tale data si perfezioni il diritto di accesso e sia esercitata la relativa richiesta da parte dell'interessato) potrebbero essere trattate unitariamente ai fini dell'applicazione del regime tributario, evitando la segmentazione della prestazione stessa al fine di isolare gli imponibili da assoggettare ai diversi regimi tempo per tempo vigenti.

Un'altra importante conseguenza di tale interpretazione riguarda l'individuazione della data da cui vanno calcolati i periodi di iscrizione ai fini dell'applicazione della ridu-

zione dell'aliquota del 15% fino al 9%. La lettura autorevolmente fornita dalla Covip condurrebbe, infatti, a ritenere validi anche i periodi di iscrizione anteriori al 2007.

Ciò detto sul piano dell'esegesi letterale della disposizione transitoria in materia di prestazioni, non può sottacersi che, poiché la disciplina tributaria delle prestazioni definita dal Decreto risulta più favorevole rispetto a quella contemplata dalla normativa attualmente in vigore (in particolare per coloro che sono iscritti a forme di previdenza complementare da oltre 15 anni) l'impostazione risultante dalle affermazioni della Covip può con tutta probabilità generare riflessi negativi sul gettito fiscale.

D'altronde una diversa interpretazione che riconduca l'espressione "prestazioni maturate" ad un significato analogo a quello proprio dell'art. 12 del d.lgs. n. 47/2000, per cui le prestazioni liquidate a decorrere dall'1.1.2007 dovrebbero necessariamente essere suddivise in tre distinti importi – i) parte di prestazione relativa agli importi maturati sino al 31.12.2000, ii) dall'1.1.2001 al 31.12.2006, e iii) a decorrere dall'1.1.2007 – ciascuno soggetto ad una diversa modalità di tassazione, non appare fondabile sull'attuale testo dell'art. 23, comma 5, del Decreto¹².

Né le considerazioni espresse in ordine all'incidenza sul gettito fiscale, pur indubbiamente rilevanti sotto il profilo pratico, possono impedire la corretta operatività per il comparto della disposizione transitoria in esame. Le obiezioni di mero ordine economico non sono infatti suscettibili di incidere sulla interpretazione delle norme, a meno che non diano spunto ad apposite norme correttive di carattere transitorio.

A tale ultimo proposito corre l'obbligo di segnalare che, fra gli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge finanziaria per il 2007 presso la Commissione Bilancio della Camera, uno è volto proprio a correggere la disposizione in e-

¹² A ben vedere una diversa interpretazione, in linea con le scelte transitorie a suo tempo effettuate in occasione della riforma introdotta dal d.lgs. n. 47/2000, potrebbe essere sostenuta solo ritenendo superabile la testuale formulazione normativa sulla base della seguenti considerazioni:

- in primo luogo, l'interpretazione fondata sull'affermazione della Covip – quanto meno con riguardo alle prestazioni in capitale – determinerebbe dal punto di vista fiscale una sostanziale coincidenza fra competenza e cassa, il che renderebbe difficilmente spiegabile il perché il legislatore abbia voluto far testualmente riferimento alla cassa per i contributi e alla competenza per le prestazioni;
- in secondo luogo, tale interpretazione renderebbe difficilmente spiegabile la disposizione particolare prevista per i 'vecchi iscritti' dal comma 7, lett. c), dell'art. 23 del Decreto;
- infine, non va dimenticato che il nuovo più favorevole regime fiscale è già di per sé da considerarsi ultra delega, e quindi un'interpretazione che attribuisca effetto sostanzialmente retroattivo a tale trattamento di favor fiscale renderebbe ancor più arduo giustificare costituzionalmente le disposizioni del Decreto in tema di prestazioni.

same, prevedendosi la sostituzione nel secondo periodo del comma 5 dell'art. 23 del Decreto delle parole "alle prestazioni maturate" con le parole "ai montanti delle prestazioni maturate". È del tutto evidente che, laddove tale disposizione correttiva dovesse essere approvata, la disciplina transitoria verrebbe uniformata alle medesime scelte compiute dal d.lgs. n. 47/2000 e, pertanto, a partire dalle prestazioni il cui diritto alla percezione sorga successivamente al 31 dicembre 2006, esse (in capitale o in rendita) dovrebbero necessariamente essere suddivise in tre distinti importi – i) parte di prestazione relativa agli importi maturati sino al 31.12.2000, ii) dall'1.1.2001 al 31.12.2006, e iii) a decorrere dall'1.1.2007 – ciascuno soggetto ad una diversa modalità di tassazione.

Pur ben comprendendo le ragioni (quasi esclusivamente economiche) di tale scelta, non può non rilevarsi come essa determinerebbe non indifferenti problemi gestionali alle forme pensionistiche complementari, nonché difficoltà di comunicazione nei confronti degli iscritti, cui andrebbe essere analiticamente illustrata la segmentazione di tassazione imposta dalla norma. Se una delle principali finalità della riforma era – come più volte affermato dallo stesso legislatore – quella di prevedere un regime fiscale semplice e di immediata percezione anche per i destinatari della previdenza complementare, appare lecito chiedersi se non possano esservi soluzioni alternative che, nel preservare le esigenze di gettito, consentano comunque di riunificare la tassazione sotto un unico regime.

Tutte le considerazioni che precedono, in ordine all'interpretazione dell'attuale formulazione letterale dell'art. 23, comma 5, del Decreto e alle proposte correttive suggerite dal Governo, consigliano di concludere le considerazioni in materia di disciplina transitoria riservandosi di tornare sull'argomento non appena si sarà chiarito il quadro normativo. Difficile appare al momento anche dare suggerimenti operativi alle forme pensionistiche complementari in vista della prossima entrata in vigore della riforma. In mancanza dei necessari chiarimenti normativi, infatti, non appare neanche possibile anticipare eventuali modifiche degli impianti procedurali dedicati alla liquidazione delle prestazioni, potendo tale 'previdente' comportamento essere vanificato dall'azione del legislatore.

2.5. La disciplina transitoria per i "vecchi iscritti"

Le difficoltà interpretative riscontrate con riguardo alla disposizione generale transitoria di cui al comma 5, dell'art. 23, del Decreto risultano enfatizzate nella parti-

colare disposizione transitoria di cui al comma 7 del medesimo art. 23, riguardante i c.d. “vecchi iscritti”, ovverosia – come è ben noto – i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari prima del 28 aprile 1993, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993.

Anche in tale disposizione è ripetuta l’espressione “prestazioni (pensionistiche) maturate”, espressione peraltro calata in un contesto ove è più che manifesta l’intenzione del legislatore di segmentare la tassazione per periodi di maturazione degli importi o montanti concorrenti alla formazione della prestazione, salvo riconoscere ai predetti (vecchi) iscritti la possibilità di optare per la tassazione unitaria della prestazione con effetto di trascinamento, peraltro, della previgente, meno favorevole, disciplina fiscale, che continua ad essere applicabile, dunque, anche alla quota degli importi che matureranno a partire dal 1° gennaio 2007. La contraddizione fra espressione letterale della disposizione “prestazioni (pensionistiche) maturate” e contesto sistematico della stessa è così stridente da rendere pressoché impossibile una sua lettura soddisfacente ed ermeneuticamente attendibile.

Ciò posto e facendo salvo quanto si dirà in conclusione sul probabile intervento correttivo che dovrebbe riguardare anche la disposizione in esame, laddove si volesse privilegiare una lettura sistematica della norma necessariamente irriguardosa rispetto alla sua formulazione letterale, essa potrebbe ricostruirsi come segue.

La norma (lett. c) del comma 7 dell’art. 23), dopo aver ribadito che anche nei confronti dei “lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari” sulle “prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2006” (rectius “sugli importi maturati entro il 31 dicembre 2006”) continua ad applicarsi “il regime tributario vigente alla predetta data”, prevede la possibilità per tali soggetti di scegliere relativamente “alle prestazioni pensionistiche maturate (rectius, “agli importi maturati”) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo” fra due opzioni:

- richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in capitale (ivi compresa, dunque, la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007), in conformità alla disciplina prevista per i ‘vecchi iscritti’ dal comma 7 dell’art. 18 del d.lgs. n. 124/1993, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006, applicando anche sul montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 il regime tributario vigente fino alla medesima data del 31 dicembre 2006;

- mantenere la distinzione fra il maturato prima e dopo l'entrata in vigore del Decreto, applicando al primo la disciplina civilistica e fiscale vigente fino al 31 dicembre 2006 e sul secondo il nuovo regime (sia civilistico sia fiscale) previsto dall'art. 11 del Decreto. In tal caso, dunque, i 'vecchi iscritti' possono richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in capitale, senza alcuna condizione per la quota maturata fino al 31 dicembre 2006 applicando su tale ammontare il trattamento fiscale vigente fino alla medesima data, mentre per la quota maturata a partire dal 1° gennaio 2007 possono sì applicare la nuova e mediamente più favorevole disciplina fiscale contemplata dal comma 6 dell'art. 11 del Decreto. Essi, tuttavia, debbono anche tener conto delle regole civilistiche previste dal medesimo articolo e, in particolare, dell'obbligo di convertire in rendita almeno il 50% del montante maturato a partire da tale data, salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% di tale montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale.

Ben diversa dovrebbe essere la ricostruzione della disposizione in esame laddove si volesse privilegiare il dato testuale derivabile dall'espressione "prestazioni (pensionistiche) maturate". Prescindendo dall'aggettivo "pensionistiche" (che potrebbe far pensare alla volontà di escludere le prestazioni in capitale) e riconoscendo comunque una visione onnicomprensiva alla disposizione in esame (e, dunque, "pensionistiche" nel senso di "prestazioni previdenziali complementari", al pari di come il medesimo aggettivo è utilizzato per indicare le "forme pensionistiche complementari"), essa, nell'impostazione formalistica qui privilegiata ed in stretta connessione con le conclusioni indicate per l'analoga espressione ("prestazioni maturate") contenuta nel comma 5 del medesimo art. 23 (d'altronde, norma generale di carattere transitorio), potrebbe ricostruirsi come segue.

La norma (lett. c) del comma 7 dell'art. 23), dopo aver ribadito che anche nei confronti dei "lavoratori assunti precedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari" sulle "prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre 2006" (e cioè sulla prestazioni pensionistiche il cui diritto alla percezione sia sorto entro tale data, secondo quanto precisato dalla COVIP) continua ad applicarsi "il regime tributario vigente alla predetta data", prevede la possibilità per tali soggetti di scegliere relativamente "alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" (e cioè sulla prestazioni pensionistiche il cui di-

ritto alla percezione sia sorto dopo tale data, secondo quanto precisato dalla COVIP) fra due opzioni:

- richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in capitale (ivi compresa, dunque, la quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007), in conformità alla disciplina prevista per i 'vecchi iscritti' dal comma 7 dell'art. 18 del d.lgs. n. 124/1993, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006, applicando anche sul montante maturato a partire dal 1° gennaio 2007 il regime tributario vigente fino alla medesima data del 31 dicembre 2006;
- applicare la nuova disciplina civilistica e, dunque, tener conto delle regole civili-stiche previste dall'art. 11 del Decreto e, in particolare, dell'obbligo di convertire in rendita almeno il 50% del montante maturato, salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% di tale montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, ma applicare sull'intera prestazione (in capitale o in rendita o parte in capitale e parte in rendita) il nuovo regime fiscale previsto dall'art. 11 del Decreto.

Anche relativamente al comma 7 dell'art. 23 del Decreto occorre segnalare che, fra gli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge finanziaria per il 2007 presso la Commissione Bilancio della Camera, uno è volto a correggere la disposizione in esame, prevedendosi la sostituzione nelle lett. b) e c) del comma 7 dell'art. 23 delle parole "alle prestazioni pensionistiche maturate" con le parole "ai montanti delle prestazioni accumulate". È del tutto evidente che laddove tale disposizione correttiva dovesse essere approvata la disciplina transitoria in tema di "vecchi iscritti" verrebbe ad essere confermata nei termini prospettati secondo la prima (sistematica) interpretazione sopra proposta.

Di fronte sia alle incertezze interpretative sopra delineate sia all'appena ricordata proposta correttiva, non può che ribadirsi, anche con riguardo alla disposizione transitoria in esame, la necessità che sia chiarito il quadro legislativo al fine di poter fornire una lettura affidabile della norma. Ci si riserva, dunque, di ritornare anche su tale argomento non appena si sarà sedimentato l'assetto normativo di riferimento.

3. Questioni particolari

3.1. La disciplina fiscale applicabile ai dipendenti pubblici

L'art. 23, comma 6, del Decreto stabilisce che fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. p) della Legge Delega, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni continua a trovare applicazione, "esclusivamente ed integralmente" la normativa vigente prima dell'entrata in vigore del Decreto stesso.

Si pone quindi la questione se la deroga in parola comprenda anche le disposizioni in materia tributaria. In tale direzione sembra andare la lettera della disposizione allorché afferma che la normativa previgente s'applica "esclusivamente ed integralmente". Al riguardo si osserva che un'interpretazione in tal senso, peraltro sostenuta nella Nota INPDAP n. 4/2006, condurrebbe all'applicazione di un regime differenziato anche nei confronti dei dipendenti pubblici che aderiscano su base individuale ad una forma pensionistica.

Una limitazione della portata della disposizione, nel senso di una sua applicazione esclusivamente nei confronti delle adesioni su base collettiva a forme di previdenza a carattere negoziale, oltre che auspicabile sotto un profilo sostanziale, potrebbe peraltro trovare fondamento nel contenuto delle richiamate disposizioni della Legge Delega. La lett. p), infatti, demanda all'emanazione di specifico decreto legislativo l'applicazione dei principi e dei criteri direttivi contenuti nell'art. 1, commi 1 e 2, della legge stessa "al rapporto di lavoro" con le amministrazioni pubbliche e non, direttamente, ai dipendenti delle amministrazioni stesse.

3.2. Fondi pensione che detengono immobili e Invim

Si segnala che l'art. 20, comma 3, del Decreto, riprendendo testualmente il disposto del quinto comma dell'art. 18 del d. lgs. n. 124/1993, continua a far riferimento alle oramai abrogate disposizioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili (Invim). Sembra plausibile che questo richiamo non possa indurre una reviviscenza dell'Invim e, ad evitare confusione, si auspica che il refuso venga presto eliminato.